



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della signora:

residente in _____ nata a _____
rappresentata dall'avvocato _____ nella _____
giusta delega in atti

Visto il ricorso con cui la signora _____ ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo il debitore residente in un Comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- la debitrice non è soggetta alle disposizioni sul fallimento, posto che è socia di una società di capitali, con conseguente esclusione della possibilità del suo fallimento personale;
- la debitrice non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di dichiarazioni confessorie, inadempimenti, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come la stessa non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- la signora _____, le cui esposizioni debitorie ammontano a circa 300.000,00 euro, è infatti priva di redditi ed è proprietaria di un immobile di ridotte dimensioni, soggetto a procedura esecutiva, nonché di una partecipazione societaria sostanzialmente priva di valore economico;
 - alla domanda è allegata la documentazione richiesta dalla legge nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;
 - l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo alla debitrice nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili alla ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori e, per quanto necessario, di atti in frode posti in essere nel quinquennio anteriore alla domanda; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;
 - l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;
 - è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;
- rilevato che la liquidazione comprende l'immobile di proprietà della ricorrente ed i beni e redditi futuri che dovessero pervenire nel termine di durata della procedura di liquidazione, pari a 48 mesi;
- rilevato infine che l'OCC ha stimato in euro 830,00 mensili il fabbisogno minimo della ricorrente e del suo nucleo familiare;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio della signora:

visto Part. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto, con oscuramento dei dati sensibili, siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale di Bergamo per un periodo di due mesi;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari;

ORDINA

al liquidatore di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

FISSA

in misura pari ad euro 830,00 mensili il limite occorrente al mantenimento della ricorrente e del suo nucleo familiare.

Così deciso in Bergamo, il 30 dicembre 2021.

Il giudice

dr. Elena Gelato



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della signora:

residente in _____ nata a _____
rappresentata dall'avvocato _____ nella _____
giusta delega in atti

Visto il ricorso con cui la signora _____ ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo il debitore residente in un Comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- la debitrice non è soggetta alle disposizioni sul fallimento, posto che è socia di una società di capitali, con conseguente esclusione della possibilità del suo fallimento personale;
- la debitrice non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di dichiarazioni confessorie, inadempimenti, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come la stessa non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;